



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

QUINTA SEZIONE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio 22 dicembre 2022 n. 395, con il quale sono stati ripartiti i ricorsi tra le sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 5 del citato decreto;

Visto il proprio decreto protocollato in data 27/12/2022 con il n. 403, con il quale i ricorsi assegnati alla Sezione Quinta sono stati ripartiti fra le tre sezioni interne della stessa;

Rilevato che, per mero errore materiale, il suddetto decreto n. 403 risulta incompleto e che, pertanto, debba essere considerato inesistente e, conseguentemente, vada sostituito con il presente;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2023 i ricorsi assegnati alla Sezione Quinta, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono così ripartiti:

SEZIONE QUINTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Enti di previdenza ed assistenza sociale;
 - Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento della Polizia Penitenziaria;
 - Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità e in materia di demanio;
- B) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.;

SEZIONE QUINTA BIS

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
 - Garante per la protezione dei dati personali (GPDP);
 - Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di cittadinanza;
 - Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
- B) Professioni tecniche.

SEZIONE QUINTA TER

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia del Demanio;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
 - Gestore Servizi Energetici (G.S.E.), limitatamente ai ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti gli interventi di efficienza energetica;
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- B) Ricorsi in materia di impianti di telecomunicazioni.
C) Ricorsi in materia di demanio.
D) Ricorsi in materia di "quote latte".
E) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed assistenza alloggiativa.

Art. 2

Le istanze cautelari - monocratiche e collegiali - e quelle non dilazionabili riferite alle competenze presidenziali (per es.: superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare) dei ricorsi attribuiti alle sezioni esterne IV Ter e V Ter, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale delle stesse, saranno trattate (nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a.) dalla sezione competente per l'anno 2022.

Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rinverrà al Presidente della competente sezione di nuova istituzione la fissazione della data di udienza pubblica.

Art. 3

Manda alla Segreteria per ogni adempimento conseguente.

Roma, 2 gennaio 2023



Il Presidente
Leonardo Spagnoletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leonardo Spagnoletti", written over the printed name.

